



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 23/09/2009**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 7 luglio 2009, n. 443**

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. II.PP.A.B. Casa di Riposo "Maria De Peppo Serena" e Orfanotrofi Riuniti con sede in Lucera. Trasformazione e fusione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta dello statuto. Rettifica Atto Dirigenziale n. 0024 del 22/01/2009.

Il giorno 7 luglio 2009, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DOTT.SA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- Visto l'atto del dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia n. 0024 del 22/01/2009, con il quale, ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata accolta l'istanza di trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (A.S.P.) e contestuale fusione delle II.PP.A.B "CASA di RIPOSO "MARIA de PEPPO SERENA" e ORFANOTROFI RIUNITI" con sede in LUCERA (FG) ed è stata approvata la proposta di statuto;
- Visto l'art. 9 dello statuto approvato con atto dirigenziale n. 0024 del 22/01/2009 che prevede tra i componenti del Consiglio di amministrazione il Sindaco o suo delegato e un membro del Comitato

Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona di competenza, nominato dal Comitato stesso;

- Visto l'art. 20 della Legge Regionale n. 15/2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13/06 che rende incompatibile la carica di componente di Consiglio di amministrazione dell'A.S.P. con la carica di membro del consiglio comunale e dirigenti e/o dipendenti di strutture socio-assistenziali;

- Viste le delibere Commissariali n. 5 del 03/04/09 della Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena" e n. 6 del 03/04/09 degli "Orfanotrofi Riuniti SS. Annunziata, San Carlo e Pellegrino", avente ad oggetto "modifica norma statutaria della composizione del C.d.A. dell'Azienda pubblica dei servizi alla persona";

- Preso atto che l'art. 9 dello Statuto approvato con atto dirigenziale n. 0024 del 22/01/2009 è illegittimo limitatamente alla previsione che tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'A.S.P. ci sia il sindaco o suo delegato e un membro del Comitato istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona di competenza, nominato dallo stesso Comitato,

ciò in contrasto con l'art. 20 della Legge Regionale n. 15/2004 come modificata dalla Legge regionale n. 13/06;

- Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla relativa rettifica

DETERMINA

1. Di modificare l'art. 9 dello Statuto dell'Azienda Pubblica dei servizi alla persona "Tito Pellegrino e Maria de Peppo Serena", approvato con atto dirigenziale n. 0024 del 22 gennaio 2009, con la seguente nuova formulazione:

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'A.S.P.;

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito, nel rispetto degli statuti originari delle II.PP.A.B. confluenti nel modo seguente:

a) Presidente di nomina regionale;

b) Un componente nominato dal Sindaco del Comune di Lucera, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 35, comma 4, lettera g) dello Statuto Comunale;

c) Un componente nominato dai discendenti della N.D. Maria de Peppo Serena, residenti in Italia;

d) Un componente di nomina regionale, in rappresentanza delle Associazioni di volontariato (di cui alla legge 2661/91) o di Promozione sociale (di cui alla legge 383/2002), operanti nell'ambito territoriale di intervento dell'A.S.P., e iscritte ai rispettivi albi regionali;

e) Un componente nominato dal Comitato Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona di competenza, scelto tra esperti di politiche sociali.

3. I componenti del C.d.A. devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità ai sensi delle normative in vigore e non devono versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 20 della L.R. 30.09.2004 n. 15;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando

dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente Servizio  
Sistema Integrato Servizi Sociali  
Dr.ssa Antonella Bisceglia

---